



Tutela legale.
Vivi pienamente.



SEPARAZIONE E DIVORZIO.

Separazione e divorzio sono istituti distinti, che producono effetti diversi, eppure fortemente connessi.

La prima non conduce necessariamente al divorzio, ma quest'ultimo si può richiedere solo dopo la separazione.

AVVERTENZE LEGALI:

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

INDICE

La separazione personale dei coniugi	3
• La separazione consensuale	
• La negoziazione assistita	
• La separazione davanti al Sindaco	
• La separazione giudiziale	
Il divorzio	5
• L'assegno divorzile	
• Effetti del divorzio	



LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La separazione personale è un istituto giuridico volto a sospendere temporaneamente il matrimonio al fine di permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione. È regolamentata dal Codice Civile (artt. 150 e ss.), dal Codice di Procedura Civile e da una serie di norme speciali.

Si distingue in **giudiziale** e **consensuale** ed acquista valore di legge solo quando riconosciuta dal giudice, con sentenza o decreto di omologa.

La mera **separazione di fatto**, determinata dall'interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, non ha invece alcuna validità giuridica.

La separazione legale sospende gli obblighi di coabitazione e di assistenza morale tra i coniugi e modifica alcuni aspetti di carattere patrimoniale, quale l'eventuale riconoscimento dell'assegno di mantenimento o alimentare. Resta, invece, inalterato il vincolo matrimoniale così come i doveri di mantenere, istruire ed educare la prole.

I **presupposti** per richiedere la separazione personale sono, ai sensi dell'art. 151 del Codice civile, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il grave pregiudizio per l'educazione dei figli.

La separazione consensuale.

Con l'assistenza di uno o due avvocati - a seconda che abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno - i coniugi stipulano un accordo sui vari aspetti della loro separazione.

I termini dell'accordo vengono riprodotti in un ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale dove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio.

Il Presidente del Tribunale fissa l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.

In presenza di figli minori l'accordo deve essere sottoposto anche al Pubblico Ministero perché apponga il suo visto.

Dall'omologa inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio.

Il contenuto dell'accordo può essere modificato anche successivamente all'omologazione, qualora sopraggiungano nuove circostanze di fatto, quali, a titolo esemplificativo, il mutamento delle condizioni economiche di una delle parti.

L'eventuale riconciliazione delle parti ha l'effetto di far cessare la separazione legale.

Il "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito nella l.n. 162/2014) ha introdotto gli istituti della negoziazione assistita da due avvocati e della separazione dinanzi al sindaco, cui i coniugi che intendano separarsi di comune accordo possono ricorrere in alternativa alla separazione consensuale in Tribunale.

La negoziazione assistita (art. 6, Il capo, l.n. 162/2014)

I coniugi, con l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte, raggiungono un accordo di negoziazione assistita, che viene sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.

In presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo deve essere autorizzato dal PM. Qualora non lo ritenga rispondente all'interesse dei figli lo trasmette entro cinque giorni al presidente del tribunale il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti.

Una volta autorizzato, l'accordo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto per le necessarie annotazioni.

L'accordo produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale.

La separazione davanti al Sindaco (art. 12, Il capo, l.n. 162/2014).

La separazione dinanzi al Sindaco avviene, anche senza l'assistenza dell'avvocato, mediante dichiarazioni rese separatamente dai coniugi innanzi al primo cittadino, nella sua qualità di ufficiale dello stato civile.

Tale procedura, fortemente semplificata, non ammette patti di trasferimento patrimoniale ed è esclusa se i coniugi hanno figli comuni minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap.

La separazione giudiziale (art. 151 del Codice Civile e artt. 706 e seguenti del Codice di procedura civile).

La separazione giudiziale consiste in un procedimento civile ordinario che si apre con il ricorso depositato anche da una sola parte innanzi al Tribunale del luogo dove i coniugi hanno avuto la loro ultima residenza o dove il coniuge convenuto ha il proprio domicilio.

Alla prima udienza i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, con l'assistenza del difensore, per il tentativo di conciliazione.

Se questa non riesce, il Presidente valuta l'opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il giudice istruttore fissando udienza di comparizione delle parti e trattazione.

Il procedimento prosegue secondo le forme del rito ordinario e si conclude con sentenza.

Il giudice ha facoltà di dichiarare la separazione immediatamente, già a seguito della prima udienza, con sentenza non definitiva. In tal modo viene posticipata la definizione dei soli aspetti controversi mentre i coniugi potranno chiedere il divorzio decorso il termine di legge, anche prima dell'emissione della sentenza definitiva.

La separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta avviato il giudizio. Non il contrario.



IL DIVORZIO

Il divorzio pone fine agli effetti del matrimonio.

La procedura può essere avviata in presenza dei seguenti presupposti:

- i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi se anche la separazione è stata consensuale o da almeno 12 mesi se la separazione è stata giudiziale;
- uno di loro è stato condannato per un reato per il quale il nostro ordinamento prevede la pena dell'ergastolo o una pena superiore ad anni quindici o, a prescindere dalla pena, per uno dei reati espressamente individuati dall'articolo 3 della legge sul divorzio (ad esempio, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio);
- uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio all'estero o ha contratto, sempre all'estero, un nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi.

Di distingue in:

- **Giudiziale**, avviato su ricorso di uno solo dei coniugi, indipendentemente dal consenso dell'altro, quando tra i due non sia stato possibile giungere ad un accordo circa la fine del loro matrimonio; ciascun coniuge deve essere assistito da un diverso difensore.
- **Congiunto**, avviato dai coniugi consensualmente, dopo aver stabilito di comune accordo le condizioni che regoleranno la fine del vincolo coniugale (ad esempio, quelle sulla gestione dei beni comuni, sul mantenimento, sulla casa coniugale, sulla visita ai figli e così via); la coppia può essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato.

Il divorzio giudiziale è a tutti gli effetti una vera e propria causa civile i cui tempi e costi sono di norma maggiori rispetto a quelli che caratterizzano la domanda presentata congiuntamente dai coniugi, laddove generalmente il tutto si esaurisce con una sola udienza dinanzi al Tribunale.

L'assegno divorzile

Con la sentenza di divorzio, il Tribunale può porre a carico di uno dei coniugi l'obbligo di versare periodicamente all'altro un assegno "quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive" (art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970).

Nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi si deve tener conto anche di una serie di elementi, quali l'impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di trovare una collocazione professionale in quel dato momento storico e contesto sociale, così come l'eventuale miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole per il protrarsi di una convivenza more uxorio.

Con la rivoluzionaria sentenza n. 11504/2017 la Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che il criterio di liquidazione non può essere quello del mantenimento del tenore di vita, come avviene per la separazione personale, in quanto fine ultimo del divorzio è proprio quello di estinguere il rapporto matrimoniale.

La medesima sentenza ha poi individuato quattro "indici di prova" per stabilire se il coniuge sia o meno autosufficiente, ossia: il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell'ex, la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

L'assegno così determinato nel suo ammontare può essere versato mensilmente oppure in un'unica soluzione, anche con l'assegnazione di un bene.

L'assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell'altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l'obbligato muoia o fallisca.

Effetti del divorzio

a) Dal punto di vista personale, viene meno lo status di coniuge con conseguente definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali (di cui agli artt. 51, 143, 149 c.c.) ed il recupero dello stato libero; alla moglie viene inibito l'uso del cognome del marito, a meno che il Tribunale non accerti la sussistenza di un opposto interesse meritevole di tutela.

b) Sotto il profilo strettamente patrimoniale:

- il divorzio determina la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale (ex art. 171 c.c.), della comunione legale dei beni (ex art. 191 c.c.), sempre che tale effetto non fosse già scaturito dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché il venir meno della partecipazione dell'ex coniuge all'eventuale impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
- il coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR dell'ex a condizione che già percepisca un assegno divorzile e che non sia convolato a seconde nozze.
- In caso di decesso, se l'ex muore senza lasciare un coniuge superstite, al coniuge divorziato che già percepiva l'assegno divorzile spetta la pensione di reversibilità; in presenza di un coniuge superstite, il Tribunale attribuisce all'ex titolare dell'assegno una quota della pensione e degli altri assegni, determinata sulla base della durata del rapporto nonché dell'eventuale stato di bisogno del coniuge attuale e di quello precedente.

In entrambi i casi, il coniuge divorziato non avrà nessun diritto se l'assegno divorzile è stato già versato in un'unica soluzione.

Il "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito nella l.n. 162/2014) ha previsto anche per il divorzio la possibilità di ricorrere alle procedure semplificate della negoziazione assistita e della dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

Entrambe le procedure valgono solo per chi abbia deciso di divorziare consensualmente, ossia con il pieno accordo su tutti gli aspetti personali e patrimoniali, e non abbia figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero figli portatori di handicap grave. Con riguardo alla sola procedura innanzi al Sindaco, sono altresì esclusi i trasferimenti di natura patrimoniale.

"Nessun rapporto è una perdita di tempo: se non ti ha dato quello che cercavi, ti ha insegnato di cosa hai bisogno."

Charles Bukowski
